

BGer 4A 691/2016 vom 6. April 2017

Bundesgericht, 2017-04-06, IT

Quelle: https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_4A_691_2016

FR: TF 4A 691/2016 du 6 avril 2017

IT: TF 4A 691/2016 del 6 aprile 2017

Regeste

mandato | Diritto contrattuale

Erwägungen

E. 1

Il Tribunale federale esamina d'ufficio e con piena cognizione l'ammissibilità di un rimedio giuridico che gli viene sottoposto (DTF 140 IV 57 consid. 2; 139 III 252 consid. 1.1; 138 III 46 consid. 1).

E. 1.1

Secondo l' art. 75 cpv. 1 LTF sono ammissibili ricorsi in materia civile contro decisioni pronunciate da ultime istanze cantonali. Queste devono essere Tribunali superiori e giudicare su ricorso (art. 75 cpv. 2 LTF), fatte salve le eccezioni previste dall'art. 75 cpv. 2 lett. a-c LTF (DTF 141 III 188 consid. 4.1). Nella fattispecie la petizione è stata direttamente inoltrata al Tribunale di appello ticinese in applicazione dell'art. 302 cpv. 1 secondo periodo CPC/TI. Tale norma permetteva di proporre, senza l'accordo delle parti, direttamente alla Camera civile del tribunale di appello, quale prima istanza, le cause di natura patrimoniale con un valore di lite superiore a fr. 200'000.--. Ora, contrariamente a quanto ritiene l'autorità inferiore, non siamo quindi in presenza dell'eccezione prevista dall'art. 75 cpv. 2 lett. c LTF, poiché tale norma presuppone, oltre a un valore litigioso di almeno fr. 100'000.--, pure che l'azione sia stata proposta direttamente all'ultima istanza cantonale con il consenso di tutte le parti, condizione che pacificamente non si è verificata in concreto. Il ricorso si rivela pertanto inammissibile, perché non è diretto contro una decisione emanata su ricorso e non è data nessuna delle deroghe previste dall' art. 75 cpv. 2 LTF .

E. 1.2

Con l'adozione della LTF il diritto federale ha imposto ai Cantoni l'esigenza, tranne eccezioni che in concreto non si realizzano, di una doppia istanza (art. 75 cpv. 2 LTF ; DTF 139 III 252 consid. 1.6) e ha assegnato loro un termine, scaduto il 1° gennaio 2011 con l'entrata in vigore del diritto processuale civile unificato, per adeguare la loro legislazione (art. 130 cpv. 2 LTF). Spetta quindi al Cantone Ticino fare in modo che le sentenze, emanate in prima e unica istanza dal Tribunale d'appello ticinese in applicazione dell' art. 302 cpv. 1 CPC /TI senza l'accordo delle parti, possano essere oggetto di un ricorso presso un tribunale cantonale superiore. Quest'ultimo può consistere in un'altra Camera del medesimo Tribunale di appello, composta di altri giudici. Provvedendo ad instaurare un'organizzazione giudiziaria tale da soddisfare l'esigenza della doppia istanza prevista dall' art. 75 cpv. 2 LTF , il Cantone Ticino dovrà fare in modo che l'autorità che precede immediatamente il Tribunale federale abbia almeno la facoltà di esaminare le censure di cui

agli art. 95-98 LTF (art. 111 cpv. 3 LTF ; DTF 139 III 252 consid. 1.6). A tal fine l'incarto viene ritornato alla III Camera civile del Tribunale di appello ticinese, affinché lo faccia pervenire a un tribunale superiore competente per giudicare in seconda istanza conformemente all' art. 75 cpv. 2 LTF .

E. 2

Le parti non sono responsabili del mancato adeguamento della legislazione cantonale al diritto federale. Per tale motivo non si prelevano spese giudiziarie. Non si assegnano nemmeno ripetibili, atteso che gli opposenti si sono rimessi al giudizio del Tribunale federale con riferimento alla ricevibilità del ricorso.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.